

PDF Eraser Free



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr.sa Roberta Collidà

nella causa n. 15344 / 2016 promossa da:
(C.U.I. 0533CNI)

nato a GAMBIA in data 22/01/1997

rappresentato e difeso dall'Avv. VILARDI ELEONORA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

Ai sensi degli artt. **35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25** ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e **19 d. lgs. 1.9.2011 n. 150** ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...");

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino

RILEVATO

Che il Sig. (C.U.I. 0533CNI) , ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino in data 8.2.2016 notificata in data 4.5.2016 ;

Che il ricorrente ha riferito:

- secondo quanto emerge dal Modello C3 predisposto dalla Questura di Torino, egli dichiarava di essere nato a Basse (Gambia)il 22.1.1997 ;
- secondo quanto dichiarato avanti alla Commissione, confermate le proprie generalità, egli sosteneva di aver lasciato il proprio Paese per non essere arrestato al compimento dei 19 anni, posto che era andato a tagliare gli alberi su ordine del datore di lavoro e la Polizia aveva arrestato quest'ultimo condannandolo a sei sette anni di carcere e di non poter tornare in Patria perché verrebbe arrestato..

Che la Commissione ha adottato la decisione sulla base della seguente motivazione:

- *non verosimiglianza della vicenda personale narrata dal richiedente asilo e posta a motivo dell'espatrio, nella quale non ravvisano circostanze tali da essere riconducibili alla previsioni di cui all'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato.*



PDF Eraser Free

- le vicende narrate non sono tali da far ritenere che in caso di rimpatrio egli sarebbe esposto al rischio di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14, lett. a) e b) del d. lgs. 251/2007 e s.m.i.;

- non essendo inoltre la zona di provenienza è priva del controllo e soggetta a violenza generalizzata, non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria, secondo i criteri dettati dall'art. 14, lett. c) del decreto legislativo n. 251 del 2007 e s.m.i.;

- non si ravvisano, inoltre, i presupposti per trasmettere gli atti al signor Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro. ”.

Che con atto depositato in data 3.6.2016 il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione, contestando la valutazione della Commissione e chiedendo al Tribunale di riconoscere a suo favore la protezione sussidiaria o, in subordine, quella umanitaria.

o o o o o o

PREMESSO

che i criteri di valutazione della domanda di Protezione Internazionale disciplinati dall'art. 3 D.L.vo 251/2007 prevedono che l'esame della stessa sia effettuato su base individuale, avuto riguardo alla documentazione presentata dall'interessato o disponibile, alle sue condizioni personali, nonché alle dichiarazioni della parte, che devono essere circostanziate, coerenti, plausibili, e non contraddittorie con le informazioni generali e pertinenti al caso;

che nella specie il Richiedente non ha offerto alcun supporto documentale alla propria domanda,

RITENUTO

Che – come già osservato dalla Commissione - il ricorso sia infondato, attesa la scarsa credibilità del racconto, vago, superficiale, contraddittorio, nella parte relativa alle diverse punizioni previste per il richiedente e l'altro apprendista;

che in definitiva – e pure a prescindere alla credibilità del racconto- non sono emersi elementi tali da ritenere che il Richiedente correrebbe un rischio effettivo di subire atti di persecuzione ovvero un danno grave (**secondo la definizione di cui all'art. 1:** in particolare, quanto alle lettere **a) e b)** del d.lgs. 2007 n. 251, non essendo egli sottoposto a procedimenti penali, non subisce il rischio di una condanna a morte e della esecuzione della pena di morte, né di subire tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante; quanto alla **lett. c)** del d. lgs. 251/2007, non risultando il Richiedente sottoposto a “*minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”, tenuto conto che luogo di origine del ricorrente non è caratterizzato da episodi di guerra).

Sul punto deve osservarsi quanto segue.

Le informazioni disponibili non sono di segno univoco.

Infatti, secondo alcune fonti il Gambia non risulterebbe Stato in cui sussista una situazione di violenza ”indiscriminata” (con ciò intendendosi una situazione generalizzata di pericolo per l'incolumità pubblica), giacchè anche dal sito *Viaggiare Sicuri* si riscontra come “*In linea generale, le condizioni di sicurezza del Paese presentano minori criticità rispetto ad altri paesi del continente*”, e, per altro verso, parrebbe Stato in evoluzione economica, tanto che il Governo, per arginare l'emorragia migratoria sostanzialmente riconducibile ad una situazione di povertà, ha lanciato un programma di sviluppo agricolo con la ONG britannica Concern Universal, il cui obiettivo è di modernizzare l'agricoltura



PDF Eraser Free

rendendola più produttiva ed assicurare la sicurezza alimentare, e sono in corso due progetti per incrementare i sistemi di irrigazione (fonte: *The Guardian*).

Altre informazioni (Human Right Watch – World Report 2016 – Gambia; Rapporto Annuale di Amnesty International), benchè evidenzino casi di violazioni dei diritti umani, segnatamente in merito alla gestione dell'ordine pubblico ed alla libertà di espressione, tuttavia non consentono di affermare con certezza che nel Paese esista una generalizzata condizione di pericolo per i cittadini (per contro, vengono registrati dagli stessi report anche alcuni segnali positivi, riguardanti, ad es. la concessione della grazia e della libertà a 200 prigionieri politici nel luglio 2015; l'approvazione nel dicembre 2015 del progetto che vieta le mutilazioni genitali femminili).

In particolare, il UK Country Information and Guidance emesso nel dicembre 2015 in relazione al Gambia evidenzia problematiche per oppositori politici, attivisti per i diritti umani, giornalisti ma non situazioni di violenza indiscriminata, né problemi per ricorrere alla giustizia o alle forze di polizia per quanto riguarda episodi di criminalità comune, così come paventato dal ricorrente.

Significativo appare tuttavia il tenore della Risoluzione Comune adottata dal Parlamento Europeo l'11.5 2016 sul Gambia: l'atto fa riferimento a casi di detenzioni arbitrarie, non solo tra gli oppositori politici; segnala che i difensori dei diritti umani e i giornalisti sono vittime di pratiche abusive e di una legislazione repressiva e sono costantemente oggetto di vessazioni e intimidazioni, arresti e detenzioni, sparizioni forzate, oppure sono costretti all'esilio; precisa altresì che la tortura e altre forme di maltrattamento sono utilizzate regolarmente; che, secondo quanto riferito, le persone subiscono continuamente brutali torture o altri maltrattamenti, finalizzati a estorcere loro "confessioni" che sono poi utilizzate nei tribunali, come emerso dalla relazione redatta dopo la visita nel 2014 in Gambia del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; che in definitiva la situazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in Gambia desta reali preoccupazioni, tanto da indurre il Parlamento Europeo ad esprimere *massima preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione della sicurezza e dei diritti umani in Gambia*, e a rivolgere una serie di raccomandazioni alle autorità politiche del Gambia (tra le quali: richiesta al governo della Repubblica del Gambia di garantire un giusto processo a tutte le persone detenute perché sospettate di aver partecipato al tentativo incostituzionale di cambiamento di governo; richiesta alle autorità del Gambia di garantire la loro integrità fisica e psicologica in ogni circostanza e di assicurare che chi è ferito riceva senza indugio assistenza medica). Inoltre, la Risoluzione esprime preoccupazione per le testimonianze di torture e maltrattamenti di altri prigionieri; esorta le autorità gambiane a svolgere un'indagine rapida e indipendente su tali eventi ed esprime profonda preoccupazione, in particolare, per la notizia del decesso in carcere dell'attivista di opposizione Solo Sandeng; condanna fermamente le sparizioni forzate, le detenzioni arbitrarie, le torture e le altre violazioni dei diritti umani perpetrate a danno delle voci del dissenso, tra cui giornalisti, difensori dei diritti umani, oppositori e critici politici, come pure delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, durante il governo del presidente Yahya Jammeh; chiede che tutti i prigionieri tenuti in isolamento siano sottoposti a processo o rilasciati; chiede all'UE e all'UA di collaborare con il Gambia per istituire misure di salvaguardia contro la tortura, garantire un accesso indipendente ai prigionieri e riformare tutte le norme che interferiscono con i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, tra cui quelle riguardanti i reati di sedizione, diffamazione e diffusione di



PDF Eraser Free

informazioni false, previsti dal codice penale, e l'emendamento alla legge sull'informazione e la comunicazione del 2013, che prevede la censura dell'espressione online; invita il Gambia a ratificare la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; invita il governo del Gambia a indagare sulle prove di violazioni dei diritti umani commesse dalla NIA, a introdurre norme volte a garantire pari diritti ai cittadini, anche in merito ai problemi relativi alle disuguaglianze, e a portare avanti i progetti per la creazione di una commissione nazionale per i diritti umani, conformemente ai principi di Parigi sulle istituzioni per i diritti umani, con l'obiettivo di monitorare i presunti casi di violazioni dei diritti umani e svolgere indagini al riguardo; esorta il governo del Gambia e le autorità regionali ad adottare tutte le misure necessarie per fermare le discriminazioni e gli attacchi a danno delle persone LGBTI e la loro criminalizzazione, nonché per garantire il loro diritto alla libertà di espressione, anche mediante la rimozione dal codice penale gambiano delle disposizioni che criminalizzano le persone LGBTI; chiede alle autorità gambiane di evitare ogni forma di discriminazione religiosa, di incoraggiare un dialogo pacifico e inclusivo tra tutte le comunità e di adoperarsi a favore di tale dialogo.

Dunque, seppure caratterizzata da molteplici e gravi violazioni dei diritti umani, la situazione complessiva del Gambia non è tale da far ritenere integrati i presupposti di cui al citato art. 14 lett. c) D. L.vo 251/2007.

Tuttavia, tenuto conto della specifica situazione del Richiedente, si ritiene che sussistano gravi motivi umanitari che ne impediscono il rientro in Patria.

Trattasi, infatti, di soggetto che ha lasciato il proprio Paese da minorenni e che non mantiene legami di origine importanti nel suo Paese; inoltre egli conosce molto bene la lingua italiana ed ha partecipato a numerose attività di volontariato.

La sua condizione di estrema vulnerabilità induce a disporre – così opinando lo stesso P.M. - la trasmissione degli atti al Questore ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Che non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

Rigetta la domanda di Protezione sussidiaria

Accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 19/12/2016

Il Giudice
Dottssa Roberta Collidà

